



**AUDIZIONE alla VII COMMISSIONE DEL SENATO**  
**ROMA, 28 giugno 2011**

***Osservazioni sullo Schema di DPR su Abilitazione Scientifica (AG 317)***  
***(Art. 16, L. 240/10)***

Il complesso dei numerosi atti in avanzato itinere, predisposti al fine di rendere operativa la L. 240/10, fa bene sperare per la realizzazione di tale obiettivo, anche se sulla questione oggetto della audizione il CIPUR ha inutilmente cercato di rendere unica la lista abilitativa e la conseguente progressione per i professori universitari. A porre qualche problema sui tempi necessari ad attivare il disposto del DPR sottoposto a parere vi sono questioni che nascono dalla necessità della quasi contemporanea emanazione di alcuni provvedimenti complementari.

**In tale contesto, ci si limita ad evidenzia un'unica questione.**

Le Commissioni sono da costituirsi per "Settori Concorsuali", introdotti all'articolo 15 della l. n. 240/10 e che dovranno essere definiti da un D.M. del Ministro dell'IUR, a proposito del quale si sostiene che sia già stato dato il parere del CUN. In realtà il CUN ha a suo tempo fornito parere, formalmente richiesto dal Ministro dell'IUR con nota del 5 settembre 2008, contenente una proposta di "riduzione dei Settori Scientifico Disciplinari".

La richiesta riduzione è stata configurata nell'ovvia ipotesi che i nuovi SSD fossero sostitutivi degli esistenti. La ridenominazione introdotta dalla legge con la sopravvivenza dei vecchi SSD, prefigura un'architettura affatto diversa a quella proposta due anni fa, avrebbe dovuto essere quanto meno aggiornata da CUN nella nuova ottica, tenuto conto della riconosciuta sua specifica competenza ad operare in questo delicato settore. La richiesta di nuovo parere non è finora intervenuta.

Il non consentire al CUN un adeguato riesame della questione con le nuove condizioni al contorno pone una rilevante ipoteca alla funzionalità dei meccanismi proposti per il reclutamento e della strutturazione nella quale il Paese intende ordinare gli studiosi e la ricerca scientifica che da essi dipende. I tempi stessi, non essendosi provveduto subito dopo la emanazione della l. 240/10, non si vede come possano raccordarsi con quelli implicitamente previsti nel DPR.

**Con riferimento all'articolato**

Molte delle osservazioni della Presidenza della Commissione VII sono condivisibili; ci si limita, pertanto, alle brevi considerazioni che seguono.

I pareri (facoltativi) di CUN e CRUI sono stati acquisiti. I medesimi potevano essere quindi portati a conoscenza del C. di S. e mantenuti nelle premesse.

Con riferimento al c. 3 dell'art. 3, anche tenuto conto delle limitazioni introdotte per il reclutamento e la progressione di carriera della docenza, ancora una volta non possiamo concordare sulla scadenza temporale della abilitazione anche per chi è già in un ruolo nella docenza: modalità che nulla ha a che vedere con la meritocrazia e con il reale livello scientifico dello studioso.

Per quanto concerne il c. 5 dell'art. 3 (divieto di divulgazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati; presentazione di titoli e pubblicazioni per via telematica), le considerazioni del C. di S. sembrano dovute, a nostro avviso, ad una non completa configurazione a livello operativo di ormai acquisiti meccanismi telematici, unite ad una non presa d'atto che la pubblicità dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche è connaturata al loro stesso sussistere; è quindi da localizzarsi ben a monte delle operazioni "concorsuali" e non dipende dall'essere i lavori pubblicati in cartaceo o in forma elettronica. La loro "pubblicità", quindi, non dipende dalla divulgazione dei medesimi da parte della Commissione (ovverosia, loro reperibilità pubblica sul "sito" della Commissione) che se incondizionata risulterebbe del tutto equiparabile alla diffusione di fotocopie di una pubblicazione cartacea, bypassando i diritti di copyright. L'invio di file o cartelle di file opportunamente zippate non si differenzia in alcun modo dall'invio di copie cartacee di titoli o pubblicazioni e dalle eventuali problematiche che possono sorgere a livello di copyright. Ciò nulla ha a che vedere con l'ovvia pubblicità dei titoli dei lavori e dei dati bibliografici che sono stati sottoposti alla Commissione.

Prof. Vittorio Mangione